

COMUNE DI CALVENE

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE, TUTELA E SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

**Approvato con delibera di C.C. n. 29 del 23.07.1992
Modificato con delibera di C.C. n. 12 del 27.04.2004**

SERVIZIO DI POLIZIA RURALE, TUTELA E SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

ART. 1

Il servizio di Polizia Rurale ha per scopo di assicurare, sul territorio di competenza, la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e dalla Regione nonché delle disposizioni emanate dagli Enti al fine della tutela, conservazione ed incremento dei beni agro-silvo-pastorali e del rispetto e salvaguardia dell'ambiente.

ART. 2

Il servizio di Polizia Rurale è diretto dal Sindaco o da suo delegato e viene svolto oltre che dagli agenti municipali ove questi esistano, anche dagli Ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza e del Corpo Forestale dello Stato e della Regione nonché da Enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente. Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti di cui all'art. 138 del T.U. delle leggi P.S. approvato con R.D. 18.6.31 n. 773 e prestare giuramento innanzi al Pretore.

ART. 3

Le guardie particolari giurate dipendenti da Istituti o Enti e da privati, sono tenute al rispetto dell'art. 139 del T.U. delle leggi di P.S. approvate con R.D. 18.6.31 n. 773 per quanto concerne la prestazione del servizio a richiesta della Autorità di Pubblica Sicurezza e degli Agenti e Ufficiali di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria.

ART. 4

Il Sindaco o un suo delegato, può emettere ordinanze sulla materia riguardante il presente regolamento.

TUTELA DELLA PROPRIETA'

ART. 5

E' vietato l'accesso, la sosta e l'attraversamento dei fondi di proprietà altrui pubblica o privata, salvo i casi previsti dall'art. 843 del C.C... Gli aventi diritto al passaggio nei fondi come sopra indicati, debbono praticarlo in modo tale da non recare danno alcuno ai fondi medesimi.

ART. 6

Il diritto di passaggio nei fondi altrui deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire i danni che possono essere cagionati alla altrui proprietà.

ART. 7

L'esercizio della caccia e della pesca è regolato dalle apposite disposizioni di legge.

ART. 8

L'utilizzo di boschi deve avvenire nel rispetto della legge Regionale n. 52 del 13/9/1978 e delle norme contenute nelle prescrizioni di massima e Polizia Forestale in vigore ai sensi del R.D.L. 3 dicembre 1923 n.3267 nonché degli usi.

ART. 9

E' fatto divieto di asportare legna, anche se abbandonata, rastrellare e raspollare sui fondi altrui, anche se spogliati del prodotto, salvo autorizzazione del proprietario ovvero del Sindaco per la proprietà pubblica nel rispetto delle vigenti regolamentazioni in materia e degli usi.

ART. 10

E' fatto divieto di danneggiare fabbricati, ricoveri, manufatti di ogni tipo, ex militari compresi, cippi confinari e commemorativi, punti trigonometrici, segnaletiche di proprietà pubblica e privata.

ART. 11

E' permessa la sosta momentanea, per ristoro o rifugio, negli stabili delle malghe comunali, con l'esclusione del periodo della monticazione, purchè vengano usati in modo da non danneggiarli e venga fatto un uso razionale della legna ivi esistente.

Quando poi i rifugi vengono abbandonati, è fatto obbligo di lasciarli in ordine e con le imposte e le porte chiuse.

ART. 12

E' fatto divieto di bruciare l'erba secca dei prati e altri residui vegetali, in tutto il territorio di competenza salvo casi particolari e previa autorizzazione del Sindaco. Le infrazioni sono punite a norma dell'art. 3 della legge 9/10/1967, n. 950 e qualora ne sia seguito danno al bosco il colpevole è obbligato al risarcimento del danno.

Qualora si ravvisano gli estremi dei reati di cui all'art. 423 e seguenti del C.P., viene inoltrata automaticamente denuncia all'Autorità Giudiziaria.

ART. 13

E' fatto divieto di pascolare bestiame in genere sul fondo altrui senza l'autorizzazione del proprietario del fondo.

ART. 14

La custodia del bestiame deve essere effettuata da persone idonee.

ART. 15

E' fatto divieto di pascolare il bestiame di qualsiasi specie, nei boschi così come definito dall'art. 14 della L.R. 13/9/1978, n.52 salvo esplicita autorizzazione dell'Autorità Forestale competente.

ART. 16

Non si possono accendere fuochi se non per comprovare esigenze agricole salvo l'autorizzazione del Sindaco e salvo che questi non siano accesi negli appositi focolari esterni realizzati dall'Autorità Comunale e indicati con apposito segnale.

E' vietato a chiunque accendere fuochi nei boschi a distanza inferiore di cento metri dai medesimi, salvo le eccezioni previste contenute nelle prescrizioni di massima di Polizia Forestale vigenti nella provincia di Vicenza ai sensi del R.D.L. 3/12/1923, n. 3267.

ART. 17

Per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi è consentito accendere il fuoco strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande, con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo.

TUTELA DELLE STRADE E DELLE ACQUE

ART. 18

E' fatto divieto di apportare modifiche alla dimensioni, alla struttura ed alle opere d'arte connesse, alle strade comunali.

E' fatto divieto altresì di ostruire la sede delle strade comunali in tutto o in parte mediante accumuli di materiale o ostacoli di qualsiasi natura, salvo quanto previsto

dal Regolamento vigente sull'occupazione temporanea del suolo pubblico. E' fatto divieto di danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiale di qualsiasi natura, ovvero di transitare con mezzi cingolati su manti stradali bitumati.

Ai contravventori della presente norma, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal regolamento viene fatto obbligo la rimessa nello stato originario delle sedi viabili e delle opere connesse danneggiate.

Detto obbligo verrà dal sindaco con ordinanza con la quale saranno stabilite le modalità e tempi di intervento.

Qualora il responsabile dei danni non provvedesse alla rimessa nello stato originario nei modi e nei termini fissati dalla predetta ordinanza, vi provvederà direttamente il Comune che, ferma la sanzione amministrativa, accollerà a mezzo di ingiunzione vistata da Pretore a termini di legge, le spese al responsabile del danno.

ART. 19

Le greggi e le mandrie non possono sostare lungo le strade di uso pubblico.

ART. 20

Le strade vicinali di uso pubblico debbono essere mantenute in buono stato di percorribilità a cura dei frontisti a norma della legge 1-9-1918 n. 1446 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 21

L'attraversamento di strade comunali e vicinali comporta l'obbligo del ripristino del fondo stradale e di mantenere le condotte in modo che non ne derivi danno al fondo.

ART. 22

La messa a dimora di alberi e di siepi lungo le sedi varie per arredo ovvero per cultura del terreno o bosco, deve avvenire nel rispetto delle norme dettate dal C.C. e dalle Leggi Forestali nonché dalle Leggi speciali sulla sicurezza dell'utenza stradale.

ART. 23

I proprietari di fondi sono tenuti a regolare le siepi in modo tale che non comportino restringimento delle sedi viabili e producano limitazioni alla visuale e alla sicurezza del transito veicolare.

In particolare, a partire da 20 metri dalla tangenza delle curve e 20 metri oltre a tutto lo sviluppo della curva, le siepi non saranno di altezza superiore a metri 0,80.

ART. 24

E' fatto divieto di apportare qualsiasi variazione al corso naturale delle aste torrentizie e dei grabi, ivi comprese discariche di materiali di qualsiasi natura che possono provocare nocumento al regolare deflusso delle acque meteoriche.

ART. 25

E' fatto divieto di immettere sostanze nocive e comunque di qualsiasi natura nell'acqua delle sorgenti, dei pozzi, dei corsi d'acqua sia pubblici che privati.

ART. 26

E' vietato ai proprietari di fondi attraversati da aste torrentizie, grabi, scoli, rigagnoli, ruscelli impedire il naturale corso delle acque.

TUTELA DELLE MALATTIE DI ANIMALI E PIANTE

ART. 27

Nell'evidenza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti ed altri animali nocivi all'agricoltura, alla campagna ed alle piante boschive, l'autorità comunale, d'intesa con il Commissario Provinciale per le malattie delle piante e con l'osservatorio fitopatologico competente per territorio, impartirà di volta in volta disposizioni per la lotta contro tali parassiti, in conformità alla Legge 18-6-1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e successive modificazioni.

ART. 28

Salvo le disposizioni dettate dalla predetta 18-6-1931, n. 987 e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della Legge stessa, approvato con R.D. 13-10-1933, n. 1770 e modificato con R.D. 2-12-1937, n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori, a qualsiasi titolo, ai coloni ed altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, al Commissario Provinciale per le malattie alle piante o all'osservatorio fitopatologico e alla Comunità montana di appartenenza, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o comunque di malattie o deperimenti che appaiano diffusibili e pericolosi, nonché applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.

ART. 29

Allo scopo di preservare i boschi e le colture dalla invasione di insetti e di crittogame, il Sindaco può ordinare il taglio delle piante e le estrazioni delle ceppaie morte, sentito il competente Servizio Forestale Regionale cui spetta in ogni caso l'assegno delle piante da abbattere.

ART. 30

Chiunque ha notizia di una invasione di insetti e di una epidemia di funghi, parassitari, che costituiscono minaccia all'equilibrio fitopatologico di un bosco o di una coltura, è tenuto a dare immediata comunicazione agli Uffici comunali per gli adempimenti di competenza.

ART. 31

Verificandosi casi di malattia diffusibile e pericolosa, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, coloni e altri comunque interessati all'azienda, non potranno trasportare altrove le piante o parte di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio.

ART. 32

E' vietato il commercio di piante spontanee, parti di esse o delle loro sementi.

ART. 33

E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possano arrecare danno all'uomo e agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità Comunale e di sistemare e di mantenere, lungo i confini del fondo e per tutto il periodo presumibile di efficacia di esso, tabelle recanti ben visibile la scritta "Campo (o prato) avvelenato".

ART. 34

I proprietari e detentori a qualunque titolo di animali, sono obbligati a denunciare all'Autorità Comunale le seguenti malattie infettive e diffuse: afta epizootica, carbonchio ematico, carbonchio sintomatico, rabbia, tubercolosi bovina ovina e caprina, morva, farcino coriptoccico, morbo coitale maligno, vaiolo ovino, malattie infettive dei suini, malattie neonatali dei vitelli (diarrea, polmonite, poliartrite) colera

dei polli, pesete aviare, influenza equina e bovina, peste bovina, brucellosi, rogna delle pecore e delle capre, rogna degli equini e setticemia emorragica dei bovini.

Saranno inoltre tenuti a denunciare tutte le alte malattie che venissero indicate con ordinanza del Responsabile del Settore Veterinario dell'U.L.S.S.

La mancata o ritardata segnalazione delle malattie suddette espone i contravventori alla pena stabilita dall'art. 358 del T.U. delle leggi sanitarie 27-7-1934 n. 1265.

ART. 35

L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospette di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria e relative istruzioni.

TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE

ART. 36

Per le modalità da seguire nella costruzione e manutenzione dei fabbricati rurali sono da osservarsi le disposizioni de R.E.C. e dello strumento urbanistico generale.

ART. 37

Le stalle devono essere dotate di idonea concimaia con pozzetto dei liquami ed essere eseguite in conformità alle norme vigenti.

ART. 38

I mezzi per il trasporto dello stallatico debbono essere dotati di dispositivi atti ad evitare lo spandimento lungo le strade comunali e vicinali.

I trasgressori, salvo l'applicazione della sanzione amministrativa, dovranno asportare a propria cura e spese quanto disperso sulla sede stradale.

ART. 39

E' fatto divieto esercitare il pascolo con mandrie, con bestiame vagante, nonché di concimare con prodotti organici, di sintesi o naturali, nelle aree di protezione delle sorgenti, dei pozzi e delle vasche di accumulo di acque ad uso acquedottistico.

ART. 40

E' fatto divieto di praticare il campeggio su tutto il territorio di competenza, esercitato con qualsiasi mezzo e qualsiasi forma, salvo che nelle aree all'uopo destinate ed autorizzate dalla Regione Veneto o dal Sindaco in casi eccezionali a norma delle Leggi vigenti in materia.

TUTELA DAGLI INCENDI E MANIPOLAZIONI DI MATERIALI ESPLODENTI ED INFIAMMABILI

ART. 41

Ove occorra costruire o gestire depositi per la conservazione di sostanze esplosive ed infiammabili da usare per lavori agricoli o forestali. L'interessato è tenuto ad osservare le disposizioni del T.U. della Legge di P.S. 18-6-1931 n. 773 e del relativo regolamento 7-5-1940, n. 635, nonché quelle di cui ai decreti del Ministero dell'Interno 31-7-1934, (G.U. 28-9-1934, n. 228 12-5-1937 G.U. 24-6-1937, n. 145) contenenti "Norma per la sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego e il trasporto degli olii minerali". Per il gas di petrolio liquefatto dovranno essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 28-6-1955, n. 620, alla Legge 21-3-1958, n. 327, alla legge 28-3-1962, n. 169 ed al D.P.R. 12-1-1971, n.208.

ART. 42

Per la prevenzione degli infortuni sul lavoro si richiama il D.P.R. 27-4-1955, n. 547 e 25-6-1969, n. 689.

Per la vigilanza delle aziende ed industrie pericolose soggette al controllo dei Vigili del fuoco si richiama il Decreto Ministeriale del 27-9-1975, n.1973.

TUTELA DELL'ATTIVITA' APISTICA

ART. 43

Gli apiari devono essere collocati al di fuori dei centri abitati in maniera tale da non provocare disturbo alle persone ed animali.

ART. 44

La collocazione degli apiari dovrà essere autorizzata dal Sindaco, al quale dovrà essere inoltrata da parte dell'apicoltore, una domanda corredata di certificato sanitario e di autorizzazione del proprietario o dell'affittuario del fondo.

La domanda di cui al comma precedente, dovrà essere inoltrata per gli apiari nomadi ogni qualvolta entreranno nel territorio comunale.

ART. 45

L'installazione di apiari sul terreno di proprietà comunale è consentito previo rilascio, contenente le modalità di esercizio e la durata dell'occupazione temporanea di suolo pubblico, dell'autorizzazione prevista dall'art. 45 del presente Regolamento ed all'avvenuto pagamento di € 2,58 (L.5.000) per alveare.

Sono esonerati dal pagamento della tassa gli apicoltori residenti nel territorio comunale.

ART. 46

Gli apiari con oltre 50 arnie non possono stare a meno di tre chilometri l'uno dall'altro ad eccezione degli apiari nomadi ai quali è consentito di stare a non meno di due chilometri.

ART. 47

Il proprietario di alveari di qualsiasi sistema o tipo, appena constatati o sospetti di una delle malattie contagiose della cova o dell'insetto adulto, deve farne denuncia al Sindaco e al Veterinario responsabile. Gli attrezzi dell'apiare infetto devono essere sottoposti alla disinfezione. E' proibito lasciare a portata delle api i favi ed i materiali infetti.

TUTELA DELLA NATURA

ART. 48

E' fatto divieto di entrare, inoltrarsi o sostare in boschi, prati, pascoli o incolti, con mezzi motorizzati di qualsiasi tipo.

Il transito dei mezzi meccanici è consentito su tutte le strade per motivi attinenti le attività silvo-pastorali, per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica ovvero di miglioramento fondiario.

ART. 49

E' fatto divieto di parcheggiare mezzi motorizzati in aree ricoperte da piantine forestali, in zone delimitate a malghe e oltre la profondità di metri lineari 5 dal ciglio stradale, su entrambi i lati fatti salvi i diritti dei terzi.

La sosta entro i 5 metri è comunque consentita solo nelle aree segnalate da appositi cartelli.

ART. 50

L'uso delle motoslitte e mezzi assimilati durante il periodo invernale è vietato salvo che lungo i percorsi delle piste da sci autorizzate dal Comune.

E' comunque consentito il loro uso per la battitura delle piste, nonché da parte del Soccorso Alpino, dalle Guardie Comunali e forestali e dalle Forze dell'Ordine nell'espletamento dei rispettivi servizi. E' pure vietato l'uso di mezzi fuoristrada o altri mezzi motorizzati su strade innevate e adibite a piste da sci da fondo.

ART. 51

E' fatto divieto di raccogliere, catturare, danneggiare i nidi di formiche e di asportare larve ed adulti salvo se autorizzata dal Servizio Forestale Regionale per scopi scientifici.

ART. 52

E' fatto divieto di raccogliere, catturare tutte le specie di rana e tutte le specie del genere Helix nei soli periodi ed orari fissati dalla Legge Regionale 53-74.

ART. 53

La raccolta di muschi e licheni è vietata salvo quanto previsto dalla L.R. 53-74 in materia.

ART. 54

E' fatto divieto di ricercare residuati bellici con qualsiasi mezzo e in tutto il territorio comunale salvo autorizzazione del Sindaco. E' d'obbligo il ripristino in ogni caso del terreno nelle condizioni originarie. Rinvenimenti casuali dovranno essere segnalati tempestivamente alle Autorità di pubblica Sicurezza.

ART. 55

L'utilizzo dei prodotti del pascolo non aventi attinenza con la produzione agro-silvo-pastorale è soggetta alle limitazioni del presente Regolamento.

ART. 56

Ai sensi del presente regolamento sono prodotti del pascolo e del bosco non aventi attinenza con la produzione agro-silvo-pastorale:

- I funghi di qualsiasi specie e varietà.
- I fiori di qualsiasi specie e varietà.
- I sottofruttici di sottobosco (fragole, lamponi, mirtilli ecc.).
- Chioccioline e rane.

ART. 57

In conformità alla L.R. n. 53-54, nessuna limitazione è posta all'utilizzo dei prodotti del pascolo e del bosco regolati dalle presenti norme, da parte del proprietario del fondo e dal coltivatore diretto proprietario o affittuario, con esclusione del conduttore di alpeggi temporanei.

Sono tuttavia sempre vietati il danneggiamenti, l'estirpazione e l'asportazione delle piante e degli arbusti o di parte di esse.

ART. 58

E' fatto divieto di utilizzare e raccogliere i prodotti del bosco e del pascolo di cui al presente Regolamento qualora il proprietario del fondo ne interdisca la raccolta mediante idonea tabellazione dell'area.

ART. 59

E' fatto divieto raccogliere tutte le specie di piante elencate al titolo terzo, art. 7 della L.R. n. 53-74 e successive modifiche.

ART. 60

La raccolta di funghi commestibili, di specie della flora diverse da quelle indicate come protette dalla L.R. n. 53-74, dei sottofruttici di sottobosco sulle proprietà pubbliche non soggette a riserva, è vietata salvo autorizzazione della Autorità competente e previa acquisizione del documento abilitante e dell'autorizzazione annuale secondo le modalità fissate dal presente regolamento e sentita la Commissione Consultiva in materia di tutela ambientale.

ART. 61

La raccolta di prodotti del bosco e del pascolo è consentita nei limiti quantitativi, qualitativi, temporali e di luogo, fissate dalle presenti norme, a chiunque in possesso di autorizzazione rilasciata dall'Autorità Competente.

ART. 62

Il documento abilitante consiste in una autorizzazione nominativa alla raccolta dei prodotti del pascolo e del bosco, rilasciata dal Sindaco su domanda dell'interessato previo versamento di L. 30.000 quale rimborso spese, avente durata di un anno. L'importo del rimborso spese verrà fissato di anno in anno dalla Giunta Comunale.

ART. 63

Il documento abilitante dà diritto alla raccolta delle qualità massime elencate al successivo art. 66. La concessione di tali permessi annuali è riservata ai non residenti nel Comune di Calvene con l'unica riserva riguardo la minima età del soggetto richiedente che è di anni 14, e al n. di permessi erogabili che sono fissati in n. max di 100 per i permessi annuali.

I residenti nel Comune di Calvene per essere esonerati da tale permesso devono essere in grado di dimostrare alle Autorità Competenti, tramite un documento valido a termini di Legge, la loro residenza. In ogni caso anche i residenti sono soggetti alle limitazioni indicate al successivo art. 66.

ART. 64

L'autorizzazione è interdetta a gruppi e a comitive organizzate.

ART. 65

Sarà disposto il collocamento di segnali regolamentari nei luoghi di sosta e lungo le vie di accesso consentito alle zone di raccolta, con l'indicazione "Raccolta regolamentata di Funghi, Fiori e Sottofruttici".

ART. 66

La raccolta delle specie elencate all'art. 57, previa abilitazione e autorizzazione, è consentita dal sorgere al tramonto del sole.

ART. 67

Il sindaco è competente all'emissione, al rinnovo, alla revoca, e sospensione delle abilitazioni e delle autorizzazioni.

ART. 68

I proventi del rilascio delle abilitazioni e delle autorizzazioni nonché al loro rinnovo, saranno introitate su apposito Capitolo di Entrata del Bilancio Comunale a disposizione per interventi per la valorizzazione e salvaguardia ambientale.

ART. 69

La raccolta dei prodotti del bosco e del pascolo non aventi attinenza con la produzione agro-silvo-pastorale ai sensi del presente Regolamento, può essere vietata su tutto il territorio o su parte di esso con ordinanza del Sindaco per la tutela dell'ambiente, per gravi motivi di ordine pubblico e per il verificarsi di situazioni che determinano o hanno determinato una eccessiva diminuzione delle specie soggette a raccolta.

VIGILANZA E SANZIONI

ART. 70

Sono incaricati dell'osservanza del presente Regolamento gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza, del Corpo Forestale dello Stato, nonché degli organi di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di Polizia locale, le Guardie e i Custodi Forestali dei Comuni e loro Consorzi, nonché gli Enti e Associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente.

ART. 71

Chiunque violi le disposizioni del presente Regolamento e non ottemperi alle prescrizioni in esso contenute è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una pena pecuniaria minima di Euro 25,00 e massima di Euro 500,00 ed alla confisca amministrativa dei prodotti raccolti.

Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) Da Euro 25,00 a Euro 154,00 per le violazioni degli articoli 6,13,14,19,36,60,65 e 71.
- b) Da Euro 38,00 a Euro 232,00 per le violazioni di cui agli articoli 17,18,21,22,23,44,45, 46 e 47.
- c) Da Euro 51,00 a Euro 309,00 per le violazioni di cui agli articoli 5,9,10,11,12,15,30,31,32,34,35,37,38,40,48,49,50,51,53,54,58,59 e 62.
- d) Da Euro 64,00 a Euro 387,00 per le violazioni di cui agli articoli 20,27 e 28.
- e) Da Euro 77,00 a Euro 464,00 per le violazioni di cui agli articoli 24,25,26,33,52.
- f) Da Euro 129,00 a Euro 774,00 per le violazioni di cui agli articoli 39,55.
- g) Da Euro 25,00 a Euro 154,00 per le violazioni dei rimanenti articoli in cui sono previsti obblighi e divieti che debbono essere rispettati.

La recidiva comporta, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa, la revoca della abilitazione per un quinquennio e l'interdizione per detto periodo della raccolta dei prodotti autorizzati dal presente Regolamento.

Le violazioni alle norme sono presunte quando:

- nell'ambito di tutto il territorio amministrativo del Comune chiunque sia trovato in possesso della fauna inferiore, dei prodotti del sottobosco e del pascolo e della flora indicati nel Presente Regolamento in quantità superiore a quelle consentite e senza la prescritta abilitazione o autorizzazione;
- a formale intimazione, sia opposto rifiuto all'apertura, per i necessari controlli dei contenitori portatili.

I controlli dei contenitori portatili possono essere esercitati dagli Agenti incaricati all'osservanza della presente Legge oltre che nella zona di naturale diffusione della fauna inferiore, dei sottoprodotti del bosco e della flora indicati dal presente Regolamento, anche lungo le strade di accesso a tali zone e lungo quelle che, pur restando al di fuori delle stesse, servono a chi vuole accedervi.

ART. 72

Se la violazione è compiuta da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione e vigilanza, incorre nelle sanzioni previste la persona rivestita dell'autorità o incarico della direzione o vigilanza.

ART. 73

Delle violazioni al presente Regolamento deve essere redatto apposito verbale. Copia di esso deve essere consegnata al trasgressore e alle persone indicate e, se ciò non fosse possibile o venisse opposto rifiuto, sarà provveduto entro 120 gg. al suo invio a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (atti giudiziari), ovvero a mezzo del Messo Comunale.

Qualora non segua l'assolvimento della sanzione amministrativa secondo la normativa di cui alla Legge 24-11-81, n° 689 entro 30 gg. dalla data di consegna o della notifica del verbale di accertamento, il Sindaco determina la somma dovuta per l'infrazione con ordinanza di ingiunzione e ne cura la notificazione al trasgressore nelle forme delle citazione tramite un Ufficiale Giudiziario addetto alla Pretura o messo Comunale.

La sanzione amministrativa deve essere assolta entro 30 gg. mediante versamento al tesoriere del Comune della somma indicata nella notificazione.

La mancata ottemperanza alle ordinanze emanate dal Sindaco in esecuzione alle disposizioni contenute nel presente regolamento, salvo i casi previsti dall'art. 650 del Codice Penale o altre leggi o regolamenti generali e speciali, comporterà la sanzione amministrativa da Euro 51,00 a Euro 309,00.

Per l'accertamento delle violazioni di cui al presente regolamento e l'irrogazione delle relative sanzioni si applica la Legge 24.11.1981 n.689.

Entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Sindaco scritti difensivi documentati e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. Il Sindaco, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

ART. 74

Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente Regolamento di Polizia Rurale saranno introitate alla tesoreria comunale.

Il comune provvederà a versare alla tesoreria Regionale le somme di cui all'art. 3 ultimo comma della L.R. 28-1-77, n° 10.